

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

### **Art. 48**

*(Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale)*

**1.** È costituito presso la direzione centrale competente in materia di demanio il Comitato tecnico di valutazione-Sezione demaniale, in seguito Comitato, il quale esprime parere di congruità in ordine:

- a)** al piano economico-finanziario presentato dall'istante;
- b)** alla durata della concessione;
- c)** al valore dell'indennizzo di cui all'articolo 49;
- d)** negli altri casi previsti con legge regionale.

(2)(3)

**2.** Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a)** il direttore centrale competente in materia di demanio, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
- b)** un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere, preferibilmente anche in ambito demaniale, o suo sostituto;
- c)** un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito delle scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti, o suo sostituto.

**3.** I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in

materia di demanio.

**4.** Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**5.** La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.

**6.** L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, è determinato nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, (Legge finanziaria 2011).

(1)

**7.** Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, è riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato.

**8.** Ai componenti esterni del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.

**9.** Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla presente legge.

Note:

**1** Comma 6 sostituito da art. 11, comma 22, L. R. 31/2017

**2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 37/2017

**3** Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 21, L. R. 37/2017